

## Legge sulla polizia del Cantone dei Grigioni (LPol)

Modifica del [Data]

---

Atti normativi interessati (numeri CSC)

Nuovo: –  
Modificato: 210.100 | 350.500 | 500.000 | **613.000**  
Abrogato: –

---

Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni,

visti l'art. 31 cpv. 1 e l'art. 79 della Costituzione cantonale,  
visto il messaggio del Governo del ...,

decide:

### I.

L'atto normativo "Legge sulla polizia del Cantone dei Grigioni (LPol)" CSC [613.000](#) (stato 1 gennaio 2025) è modificato come segue:

#### Art. 2 cpv. 1

<sup>1</sup> La Polizia cantonale adempie ai seguenti compiti:

- b) **(modificata)** esercita la funzione di polizia giudiziaria e adotta misure atte a individuare e a impedire reati;

#### Art. 10 cpv. 2 (modificato), cpv. 4 (nuovo)

<sup>2</sup> La Polizia cantonale può convocare persone per interrogatori. L'oggetto dell'interrogatorio va comunicato sulla convocazione.

<sup>4</sup> Il mandato di accompagnamento può essere disposto senza convocazione se non vi è pericolo nel ritardo.

---

## **Art. 12a (nuovo)**

Divieto di accedere ad aree determinate

<sup>1</sup> La Polizia cantonale può disporre un divieto di accedere ad aree determinate nei confronti di una persona se:

- a) importuna in misura importante una o più persone nello spazio pubblico, ad esempio offendendo gravemente la moralità e il buon costume sotto l'effetto di alcol o di altre sostanze inebrianti oppure provocando rumore inutilmente;
- b) mette in pericolo una o più persone nello spazio pubblico oppure ne ostacola abusivamente l'utilizzazione conforme alla destinazione;
- c) disturba o mette in pericolo forze d'intervento quali la polizia, i pompieri oppure i soccorritori;
- d) mette in commercio sostanze vietate, in particolare sostanze stupefacenti;
- e) mette in pericolo sé stessa in modo grave e immediato;
- f) in altri modi disturba gravemente o mette direttamente in pericolo la sicurezza pubblica.

<sup>2</sup> Con un divieto di accedere ad aree determinate la Polizia cantonale può:

- a) ordinare a persone di lasciare un determinato luogo o una determinata area;
- b) vietare l'accesso a oggetti, fondi o aree;
- c) vietare la permanenza in oggetti, su fondi o aree.

<sup>3</sup> I divieti di accedere ad aree determinate possono essere disposti solo se non è possibile disporre un allontanamento, una tenuta a distanza oppure una misura particolare contro la violenza, le minacce o le insidie.

<sup>4</sup> I divieti di accedere ad aree determinate possono essere disposti solo per il tempo in cui sono necessari per preservare la sicurezza pubblica oppure per proteggere il soggetto in pericolo, tuttavia per 14 giorni al massimo.

<sup>5</sup> La Polizia cantonale dispone per iscritto divieti di accedere ad aree determinate se essi durano più di 24 ore.

## **Art. 15 cpv. 1**

<sup>1</sup> La Polizia cantonale può porre provvisoriamente una persona sotto la custodia di polizia se:

- d) **(modificata)** ciò è necessario per garantire l'esecuzione di un allontanamento, di un divieto di accedere ad aree determinate, di una misura particolare contro la violenza, le minacce o le insidie, di un mandato di accompagnamento o di una consegna nonché di un allontanamento, di un'extradizione o di un'espulsione.

## **Art. 16 cpv. 1 (modificato), cpv. 2 (modificato), cpv. 3 (abrogato)**

Misure particolari contro la violenza, le minacce o le insidie 1. Allontanamento, divieto di trattenersi in un luogo, divieto di avvicinamento e divieto di avere contatti **(titolo modificato)**

---

<sup>1</sup> La Polizia cantonale può disporre nei confronti di una persona una misura particolare contro la violenza, le minacce o le insidie se:

- a) **(modificata)** mette direttamente in pericolo l'integrità fisica, la vita, l'integrità sessuale o la libertà di un'altra persona;
- b) **(modificata)** mette direttamente in pericolo la libertà di una persona seguendola, molestandola o minacciandola in un modo che lede le sue abitudini di vita.
- c) *abrogata*

<sup>2</sup> Con una misura contro la violenza, le minacce o le insidie la Polizia cantonale può:

- a) **(nuova)** allontanare il soggetto pericoloso dall'appartamento o dalla casa (allontanamento);
- b) **(nuova)** vietare al soggetto pericoloso di trattenerci in un determinato luogo, segnatamente nelle immediate vicinanze di abitazioni designate, determinati strade, piazze o quartieri (divieto di trattenerci in un luogo);
- c) **(nuova)** vietare al soggetto pericoloso di avvicinarsi a un'altra persona (divieto di avvicinamento);
- d) **(nuova)** vietare al soggetto pericoloso di entrare direttamente o indirettamente in contatto con un'altra persona (divieto di avere contatti).

<sup>3</sup> *Abrogato*

## **Art. 16a cpv. 1 (modificato), cpv. 2 (nuovo), cpv. 3 (nuovo)**

### **2. Durata delle misure (titolo modificato)**

<sup>1</sup> Le misure contro la violenza, le minacce o le insidie possono essere disposte solo per il tempo in cui sono necessarie per proteggere il soggetto in pericolo, tuttavia per 14 giorni al massimo.

<sup>2</sup> Se durante il periodo di validità delle misure il soggetto in pericolo chiede la disposizione di una misura di protezione di diritto civile avente lo stesso scopo, le misure contro la violenza, le minacce o le insidie vengono prorogate automaticamente fino alla decisione giudiziaria esecutiva, tuttavia per 20 giorni al massimo. I tribunali regionali informano gli interessati e la Polizia cantonale in merito alla proroga legale della durata delle misure.

<sup>3</sup> La stessa misura può essere nuovamente prorogata in presenza di nuovi indizi che fanno presumere una situazione di pericolo diretto conformemente all'articolo 16 capoverso 1.

## **Art. 16b (nuovo)**

### **3. Disposizione delle misure**

<sup>1</sup> La Polizia cantonale dispone misure contro la violenza, le minacce o le insidie per iscritto.

<sup>2</sup> Nella decisione indica le offerte di consulenza per le persone che esercitano violenza e per le vittime di violenza.

<sup>3</sup> La Polizia cantonale comunica la decisione:

- 
- a) agli interessati;
  - b) all'ufficio di consulenza per le persone che esercitano violenza;
  - c) all'ufficio di consulenza per l'aiuto alle vittime dei Grigioni;
  - d) alle autorità designate dal Governo.

#### **Art. 16c (nuovo)**

4. Segnalazione all'ufficio di consulenza per le persone che esercitano violenza

<sup>1</sup> Se avvia una procedura investigativa sulla base di un intervento di polizia, la Polizia cantonale segnala all'ufficio di consulenza per le persone che esercitano violenza (ufficio di consulenza) il nome, l'indirizzo e il numero di telefono di una persona con una breve descrizione della fattispecie:

- a) perché, esercitando violenza domestica, la persona da segnalare ha commesso un reato contro l'integrità fisica, la vita, l'integrità sessuale o la libertà;
- b) perché la persona da segnalare ha commesso un crimine contro l'integrità fisica, la vita o la libertà.

<sup>2</sup> Se una persona fa capo all'offerta dell'ufficio di consulenza, la Polizia cantonale rende note all'ufficio di consulenza ulteriori indicazioni necessarie per la consulenza.

#### **Art. 28**

*Abrogato*

#### **Art. 29c (nuovo)**

Gestione delle minacce

##### 1. Definizioni

<sup>1</sup> È considerata una persona potenzialmente pronta all'uso della violenza chi manifesta un comportamento minaccioso. Manifesta un comportamento minaccioso in particolare:

- a) chi commina violenza contro una persona;
- b) chi segue, molesta o minaccia una persona;
- c) chi esprime fantasie di violenza estrema;
- d) chi esercita violenza contro una persona.

<sup>2</sup> È considerata una persona pronta all'uso della violenza chi commetterà con sufficiente probabilità un grave atto di violenza. Gravi atti di violenza sono:

- a) crimini o delitti gravi attraverso i quali l'integrità fisica, psichica o sessuale di una persona viene intenzionalmente lesa in modo grave;
- b) crimini o delitti attraverso i quali l'integrità fisica, psichica o sessuale di una persona viene lesa, se in tal modo vengono sostenute attività terroristiche o di estremismo violento ai sensi della legge federale sulle attività informative<sup>1)</sup>.

<sup>3</sup> È considerata una persona vittima di violenza la potenziale vittima di una persona pronta all'uso della violenza.

---

<sup>1)</sup> RS [121](#)

---

### **Art. 29d (nuovo)**

#### 2. Elaborazione dei dati

<sup>1</sup> La Polizia cantonale può elaborare dati, inclusi dati personali degni di particolare protezione, relativi a persone potenzialmente pronte all'uso della violenza e a persone pronte all'uso della violenza, visualizzare dati propri, raccogliere nonché rendere accessibili e interrogare nella procedura di richiamo dati nonché allestire profili della personalità, nella misura in cui ciò sia necessario per individuare o impedire un grave atto di violenza conformemente all'articolo 29c capoverso 2.

<sup>2</sup> La Polizia cantonale può elaborare dati, inclusi dati personali degni di particolare protezione, relativi ad altre persone se la persona pronta all'uso della violenza ha o ha avuto contatti con tali persone e l'elaborazione di dati è necessaria per individuare o impedire un grave atto di violenza conformemente all'articolo 29c capoverso 2.

### **Art. 29e (nuovo)**

#### 3. Segnalazioni

##### a) Diritto di segnalazione

<sup>1</sup> I membri di autorità, i collaboratori che dispongono di un rapporto di lavoro di diritto pubblico, i professionisti della salute conformemente all'articolo 4 capoverso 1 lettera b della legge sulla tutela della salute nel Cantone dei Grigioni<sup>2)</sup> e i rispettivi ausiliari e i privati che adempiono compiti pubblici possono segnalare alla Polizia cantonale persone potenzialmente pronte all'uso della violenza.

<sup>2</sup> La segnalazione può contenere il nome, l'indirizzo oppure il luogo di dimora e il numero di telefono della persona potenzialmente pronta all'uso della violenza nonché tutte le circostanze rilevanti dal profilo della sicurezza.

<sup>3</sup> Il segreto d'ufficio e il segreto professionale non si oppongono al presente diritto di segnalazione.

### **Art. 29f (nuovo)**

##### b) Gestione delle segnalazioni

<sup>1</sup> Per valutare il potenziale di violenza di una persona segnalata, la Polizia cantonale può:

- a) consultare e interrogare nella procedura di richiamo dati propri;
- b) intrattenere scambi con la persona che effettua la segnalazione.

<sup>2</sup> La Polizia cantonale può informare la persona che effettua la segnalazione in merito alla modalità di evasione della sua segnalazione.

<sup>3</sup> Essa inoltra segnalazioni alle autorità competenti.

### **Art. 29g (nuovo)**

#### 4. Raccolta e comunicazione di dati

---

<sup>2)</sup> CSC [500.000](#)

---

<sup>1</sup> La Polizia cantonale può raccogliere informazioni relative a persone pronte all'uso della violenza presso autorità della Confederazione, dei Cantoni, dei comuni o di un altro Stato, specialisti, organizzazioni private e persone private e comunicare loro dati, inclusi dati personali degni di particolare protezione, relativi alla persona pronta all'uso della violenza, nella misura in cui ciò sia necessario:

- a) per valutare il potenziale di violenza di una persona pronta all'uso della violenza;
- b) per determinare le misure per la difesa da pericoli;
- c) per attuare e coordinare la procedura per la difesa da pericoli.

<sup>2</sup> A tale scopo, la Polizia cantonale può organizzare riunioni relative al caso con autorità, specialisti e organizzazioni private. I partecipanti sono autorizzati a scambiare dati, inclusi dati personali degni di particolare protezione.

<sup>3</sup> La Polizia cantonale può interrogare persone del contesto privato della persona pronta all'uso della violenza e della persona vittima di violenza se a seguito di altre chiarificazioni non è possibile valutare la situazione di pericolo oppure se è possibile valutarla solo con un onere sproporzionato. Gli interrogatori nel contesto della persona vittima di violenza sono ammessi solo con il consenso della persona vittima di violenza.

<sup>4</sup> Se la Polizia cantonale non raccoglie dati presso la persona pronta all'uso della violenza, informa la persona pronta all'uso della violenza in merito al motivo, al tipo e alla durata dell'elaborazione dei dati non appena lo scopo associato all'elaborazione dei dati lo consente. La comunicazione viene tralasciata se ciò è necessario per salvaguardare interessi pubblici o privati preponderanti.

<sup>5</sup> Il segreto d'ufficio e il segreto professionale non si oppongono alle presenti forme di raccolta e comunicazione di dati.

## **Art. 29h (nuovo)**

### **5. Informazione e consulenza**

<sup>1</sup> La Polizia cantonale informa la persona vittima di violenza riguardo a circostanze rilevanti dal profilo della sicurezza e le fornisce consulenza in merito alle misure di protezione da adottare, se ciò è necessario per proteggerla da un pericolo per la sua integrità fisica, psichica o sessuale.

<sup>2</sup> Nel quadro dell'informazione e della consulenza, la Polizia cantonale tutela per quanto possibile i diritti della personalità della persona pronta all'uso della violenza.

## **Art. 29i (nuovo)**

### **6. Diritto di denuncia**

<sup>1</sup> Nella misura in cui la Polizia cantonale non cooperi al perseguimento penale in qualità di polizia giudiziaria, essa è autorizzata a segnalare alle autorità d'azione penale i reati dei quali è venuta a conoscenza nel quadro della gestione delle minacce senza che gli autori della denuncia debbano essere liberati dal segreto d'ufficio.

---

## II.

### 1.

L'atto normativo "Legge d'introduzione al Codice civile svizzero<sup>1)</sup> (LICC)" CSC [210.100](#) (stato 1 gennaio 2025) è modificato come segue:

#### **Art. 15a cpv. 1 (modificato), cpv. 3 (nuovo)**

<sup>1</sup> Per l'allontanamento immediato secondo l'articolo 28b capoverso 4 è competente la Polizia cantonale. La procedura si conforma alla legge sulla polizia del Cantone dei Grigioni<sup>2)</sup>, nella misura in cui essa disciplini l'allontanamento.

<sup>3</sup> L'esecuzione della sorveglianza elettronica di allontanamenti, divieti di trattenersi in un luogo, di avvicinamento e di avere contatti previsti dal diritto civile si conforma alla legge d'applicazione del Codice di diritto processuale civile svizzero<sup>3)</sup>.

### 2.

L'atto normativo "Legge sull'esecuzione giudiziaria nel Cantone dei Grigioni (LEG)" CSC [350.500](#) (stato 1 gennaio 2025) è modificato come segue:

#### **Art. 48a cpv. 2 (modificato), cpv. 3 (modificato)**

<sup>2</sup> Dopo aver ricevuto una segnalazione conformemente all'articolo 16b capoverso 3 lettera b o all'articolo 16c capoverso 1 della legge sulla polizia del Cantone dei Grigioni<sup>4)</sup>, l'ufficio di consulenza per le persone che esercitano violenza contattata immediatamente la persona segnalata e le propone una consulenza gratuita.

<sup>3</sup> Se la persona segnalata non desidera ricevere una consulenza, l'ufficio di consulenza per le persone che esercitano violenza distrugge o elimina immediatamente la documentazione o le informazioni ricevute dalla Polizia cantonale.

### 3.

L'atto normativo "Legge sulla tutela della salute nel Cantone dei Grigioni (Legge sanitaria)" CSC [500.000](#) (stato 1 gennaio 2020) è modificato come segue:

#### **Art. 39 cpv. 2**

<sup>2</sup> Sono per legge liberati dal segreto professionale:

- d) **(modificata)** se vengono interrogati dalle autorità d'azione penale quali persone informate sui fatti, testimoni o imputati;

---

<sup>1)</sup> Approvata dal DFGP il 5 apr. 1994

<sup>2)</sup> CSC [613.000](#)

<sup>3)</sup> CSC [320.100](#)

<sup>4)</sup> CSC [613.000](#)

- 
- e) **(nuova)** se segnalano alla Polizia cantonale persone potenzialmente pronte all'uso della violenza conformemente all'articolo 29e della legge sulla polizia del Cantone dei Grigioni<sup>2)</sup> e scambiano dati relativi alle persone pronte all'uso della violenza conformemente all'articolo 29g LPol.

### **III.**

Nessuna abrogazione di altri atti normativi.

### **IV.**

La presente revisione parziale è soggetta a referendum facoltativo.

Il Governo stabilisce la data dell'entrata in vigore.

---

<sup>2)</sup> [CSC 613.000](#)